

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il TRIBUNALE di PADOVA  
Sezione II civile

Giudice dott. Paola Di Francesco

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 9808/2009 R.G. promossa

da

AVEPA - Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura, in  
persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa  
dagli avv.ti (omissis), giusta procura a margine dell'atto di  
citazione;

OPPONENTE  
contro  
V.M. s.s., rappresentata e difesa dall'avv. (omissis), giusta  
procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;

OPPOSTA

con la chiamata in causa di

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura,  
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello  
Stato, domiciliata in Venezia, San Marco 63;

TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI

Il Procuratore dell'opponente AVEPA ha concluso:

In via pregiudiziale, rigettarsi l'eccezione di  
incompetenza territoriale del giudice adito; nel merito:  
accertare e dichiarare la legittimità dell'operazione di  
compensazione posta in essere da AVEPA e la conseguente  
estinzione del credito asseritamente vantato dalla Società  
V.M. s.s.; revocare, annullare, dichiarare nullo o  
inefficace il decreto ingiuntivo opposto.

Il Procuratore della convenuta opposta V.M. s.s. ha concluso:

In via preliminare, per le causali esposte in narrativa, dichiararsi la nullità/inammissibilità e quindi la decadenza della chiamata del terzo Agea, per non aver parte attrice opponente chiesto nell'atto di opposizione la preventiva autorizzazione del Giudice, e in ipotesi di costituzione in Giudizio di Agea, dichiararne l'estromissione dal processo.

Nel merito, respingere l'intera domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le causali

esposte nello storico introduttivo ed in narrativa, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 1894/09 del Tribunale di Padova e concedersi la provvisoria esecuzione dello stesso, in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta né tantomeno di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.

Nel merito, respinta ogni diversa istanza e domanda avversaria, rigettarsi l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto per sorte capitale, Spese diritti e onorari di causa rifusi.

Il Procuratore di AGEA ha concluso:

In via preliminare, nel rito, dichiararsi il difetto di competenza a favore del Tribunale di Venezia, a norma dell'art. 25 c.p.c. e art. 60, ultimo comma, R.D. 2440/1923; nel merito, accogliere l'opposizione dell'AVEPA stante la legittimità della disposta compensazione. Con vittoria di spese, diritti e onorari.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo n. 1849/2009, su ricorso della V.M. s.s., il Tribunale di Padova ingiungeva alla AVEPA- Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (d'ora in avanti, per brevità, AVEPA) il pagamento della somma di 64.716,33 euro,

oltre agli interessi legali, dovuta per contributi PAC relativi alle stagioni 2005/2006 e 2006/2007, riconosciuti e liquidati in favore della società ricorrente in forza del Regolamento CE n. 1782/2003, ma non corrisposti.

Con atto di citazione notificato in data 21 luglio 2009 l'AVEPA proponeva tempestiva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, di cui chiedeva la revoca, sul rilievo dell'estinzione del credito vantato dalla V.M. s.s. per la compensazione operata dalla stessa AVEPA con il credito da essa vantato a titolo di prelievi supplementari per quote latte, trattandosi di credito certo, liquido ed

esigibile, in quanto risultante dal SIAM (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

Deduceva che la compensazione da essa operata trovava la sua fonte normativa nel Reg. CE n. 1034/2008 e nell'art. 8 ter l. 9 aprile 2009 n. 33.

Costituitasi in giudizio, la società convenuta eccepeva preliminarmente l'irritualità della chiamata in causa dell'AGEA e, nel merito, affermava che le somme ad essa dovute a titolo di contributi PAC erano impignorabili, cosicché non sussistevano i requisiti previsti dall'art. 1243 c.c. per operare la compensazione.

Si costituiva in giudizio anche l'AGEA, eccependo in via preliminare l'incompetenza del giudice adito e indicando quale giudice competente il Tribunale di Venezia, ai sensi dell'art. 25 c.p.c.. Chiedeva, in via subordinata, l'accoglimento dell'opposizione proposta dall'AVEPA.

Con ordinanza del 12 gennaio 2010, il Giudice istruttore respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e all'udienza del 6 luglio 2010, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, tratteneva la controversia in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

In ordine all'eccezione di incompetenza sollevata dall'AGEA, è sufficiente osservare che detto ente - diversamente dall'AIMA, per la quale l'art. 2 l. n. 610/1982 prevedeva espressamente la sua rappresentanza in giudizio mediante il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - è equiparata alle amministrazioni dello Stato solo per limitate e specifiche finalità (art. 3 comma 5 *decies* l. n. 231/2005 e art. 3 d.lgs. n. 165/1999) e ha dunque facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 r.d. n. 1161/1933 (v. art. 2 d.lgs. n. 165/1999).

Le disposizioni di cui all'art. 25 c.p.c., 6 e 10 r.d. 1611/1933 si applicano alle sole controversie nelle quali sia parte un'amministrazione statale e non possono essere estese alle controversie in cui rivestano la qualità di parte enti pubblici economici che benché rappresentati dall'Avvocatura dello Stato in forza di disposizioni attributive di detta facoltà, abbiano una personalità giuridica distinta dall'amministrazione statale.

L'eccezione di incompetenza del Tribunale di Padova va dunque disattesa, trovando applicazione nel caso di specie il criterio di cui all'art. 19 c.p.c. (l'AVEPA ha sede legale a Padova).

Quanto alla chiamata in causa dell'AGEA, va osservato che, poiché l'opponente è convenuto in senso sostanziale, ha diritto di chiamare in causa il terzo senza dover chiedere l'autorizzazione al giudice, ed essendo attore in senso formale ha facoltà di citare il terzo direttamente per la prima udienza, fissata nel rispetto dei termini per comparire (v. in tal senso T. Milano 28-11-2002, in Foro it., 2003, I, 2116, nonché T. Milano, 28-09-2005 in Giur. it., 2006, 95; *contra* Cass. civ., sez. II, 16-07-2004, n. 13272, secondo cui l'opponente che intenda chiamare in

causa un terzo ha l'onere di chiederne l'autorizzazione al giudice, a pena di decadenza, nell'atto di opposizione).

Come ha rilevato la dottrina, il fondamento normativo della soluzione qui accolta è un'interpretazione adeguatrice, in funzione di "equilibrata accelerazione", dell'art. 269, comma 2°, c.p.c.

Si è infatti osservato che, poiché la richiesta al giudice di differire la prima udienza è funzionale a consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c., non vi è necessità di questa richiesta, giacché l'opponente può provvedere da solo allo scopo.

Nel merito, va anzitutto rilevato che il credito vantato dalla V.M. s.s. per contributi PAC non è contestato.

L'AVEPA assume la legittimità della compensazione operata tra il credito vantato dalla società convenuta e il proprio contro-credito per i prelievi supplementari relativi a quote latte, quale fatto estintivo della pretesa ex adverso

dedotta, in base al Reg. CE n. 1034/2008, che all'art. 5 ter prevede che "gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario", nonché in base all'art. 8 ter l. n. 33/2009, il cui testo è opportuno riportare integralmente: "1. Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e l'Unione europea e' unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005.

2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, così come

integrato dal Regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, e' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati. Alla istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad integrazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, iscrivono gli importi dovuti a titolo di prelievo latte nel Registro di cui al comma 2, mediante i servizi del SIAN.

4. L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.”.

Come è noto, le norme del diritto dell'Unione rivestono una posizione di primazia rispetto alle norme interne. Ciò implica che le prime, quando siano "direttamente

applicabili" (come nel caso delle norme regolamentari: art. 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già art. 249 del Trattato istitutivo della Comunità europea), devono poter spiegare i propri effetti in modo pieno negli ordinamenti degli Stati membri: le disposizioni nazionali suscettibili di comprimere tali effetti, o peggio di escluderli, devono pertanto essere disapplicate (v. ora in questo senso, oltre alla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia e della nostra Corte costituzionale, la dichiarazione n. 17 allegata al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

**I CASO** Nella prospettiva dell'ordinamento italiano, la garanzia costituzionale del rispetto degli obblighi internazionali e comunitari assunti dall'Italia (art. 117, 1° comma, Cost.) implica la necessità di preferire, tra le varie interpretazioni possibili di una disposizione interna suscettibile di "interferire", nel senso sopra indicato, con gli effetti di una norma dell'Unione, quella maggiormente idonea ad assicurare la legittimità costituzionale della disposizione medesima: quella, cioè, che escluda in partenza il verificarsi di una siffatta interferenza (cfr. di recente, in questo senso, fra le altre, Corte Cost. 21-24 giugno 2010 n. 227).

Tale premessa si rende necessaria al fine di escludere sin d'ora l'operatività dell'art. 1246 n. 3) c.c., eccettata dalla società convenuta quale fatto impeditivo della compensazione del credito della società convenuta con il contro-credito vantato dall'AVEPA per prelievi supplementari.

Viene infatti invocato dalla convenuta l'art. 3 comma 5 *duodecies* d.l. n. 182/2005, come modificato dalla l. n. 231/2005, secondo cui le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario

relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata a organismi pagatori riconosciuti ai sensi del Reg. CE n. 1663/1995, non possono essere pignorate, cosicché le somme in questione non potrebbero neppure essere oggetto di compensazione, secondo quanto dispone l'art. 1246 n. 3) c.c.

La tesi della società convenuta non persuade, in quanto l'art. 1246 c.c. nulla ha a che vedere con le procedure di accertamento "in conformità della legislazione nazionale" del credito dell'AVEPA (di cui fa menzione l'art. 5 ter Reg. cit., norma di rango indubbiamente preminente rispetto all'art. 1246 c.c.).

Invero, qualora la norma del codice civile fosse ritenuta ostativa alla compensazione prevista dall'art. 5 ter cit., si determinerebbe l'effetto di escludere in radice l'applicazione della normativa comunitaria di cui al Reg. CE n. 1034/2008, che fa invece espresso riferimento - come si è detto - unicamente all'accertamento del credito "in conformità della legislazione nazionale", consentendone pienamente la compensazione, come si dirà più avanti.

Sull'argomento, nella recente ordinanza n. 25261/2009, la S.C. ha avuto occasione di affermare, in una controversia del tutto analoga a quella in esame, a proposito dell'art. 8 ter l. 9 aprile 2009 n. 33, che "Tale norma ha istituito il Registro nazionale dei debiti nel S.I.A.N., già in fatto operativo, nel quale l'AGEA deve inserire tutte le somme dovute a titolo di prelievo supplementare da parte di produttori e acquirenti di quote latte eccedenti quelle consentite, ponendole a loro carico. Nel Sistema di cui sopra, secondo quanto chiariscono più circolari dell'AGEA, sono inseriti i soli debiti accertati in via definitiva, con sentenza passata in giudicato, ovvero non più impugnabili in sede giurisdizionale, cui

corrispondono crediti dell'Agenzia di carattere certo, liquido ed esigibile [...].

La istituzione del Registro nazionale dei debiti di cui della L. n. 33 del 2009, art. 8 ter, comma 2, ha equiparato la inserzione nel Registro debiti SIAN delle somme che produttori e acquirenti devono rimborsare a titolo di prelievi supplementari alla cd. iscrizione a ruolo di somme pretese in pagamento.

Come ogni altra iscrizione a ruolo, l'inserimento dei debiti per prelievi nei registri del S.I.A.N. presuppone un diritto alla riscossione in attuazione

della citata norma regolamentare comunitaria e autorizza la deduzione delle somme dovute a detto titolo dai produttori agricoli e acquirenti allo Stato e, in concreto, per esso, alle Agenzie regionali e provinciali, che devono pretendere il prelievo e provvedere anche al pagamento degli incentivi o finanziamenti comunitari, compensando quanto dovuto per gli aiuti PAC con i crediti iscritti nel Registro S.I.A.N. per acquiescenza del debitore divenuti riscuotibili in via definitiva (così la cit. Cass. n. 6448/2003)." (v. Cass. [ord.], sez. un., 01-12-2009, n. 25261, in motivazione; la sottolineatura è di chi scrive).

La Corte di cassazione sembra dunque dare preminente rilievo, ai fini dell'apprezzamento della certezza, liquidità ed esigibilità del credito dell'AVEPA, del quale si discorre, all'inserimento di esso nel registro SIAN, giacché ciò presuppone il definitivo accertamento del credito medesimo.

L'AVEPA ha prodotto in giudizio la sentenza 5 marzo 2010 del TAR Lazio (doc. 3 allegato alla memoria depositata il 15 marzo 2010), con la quale è stato respinto il ricorso n. 7347/2009 proposto (anche) dalla società convenuta, avente ad oggetto l'annullamento della comunicazione AGEA del 19

giugno 2009 relativa al "Regime Quote Latte - versamento del prelievo esigibile", inviata con raccomandata alla società ricorrente, ai sensi dell'art. 8 *quinquies* comma 1 l. n. 33/2009, con la quale l'AGEA ha comunicato il debito relativo alle quote latte (prelievi supplementari) individuato come esigibile e ne ha intimato il versamento, nonché l'annullamento del provvedimento di iscrizione della società ricorrente nel Registro nazionale debiti.

La società convenuta non ha offerto alcuna prova di aver proposto impugnazione avverso la predetta sentenza, che ha accertato la legittimità dell'iscrizione della società

convenuta nel Registro nazionale dei debiti per i prelievi supplementari relativi alle quote latte (doc. 16 dell'opponente).

Ne deriva che il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto risulta essere stato legittimamente compensato con il credito (di importo di gran lunga superiore) dell'AVEPA per prelievi supplementari relativi a quote latte, in forza di quanto dispone l'art. 5 *ter* Reg. CE cit.

Il decreto ingiuntivo deve dunque essere revocato, essendosi estinto, per effetto della compensazione, il credito per contributi PAC vantato dalla V.M. s.s., oggetto del provvedimento monitorio.

Attesa la novità delle questioni trattate, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare integralmente compensate le spese di lite fra tutte le parti di questo procedimento.

P.Q.M.

definitivamente decidendo nella causa n. 9808/2009 R.G. promossa dalla AVEPA- Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura nei confronti della V.M. s.s., con la chiamata in causa dell'AGEA,

- revoca il decreto ingiuntivo n. 1894/2009 R.Ing. emesso dal Tribunale di Padova su ricorso della V.M. s.s.

nei confronti dell'Avepa-Agenzia Veneta per i pagamenti in  
agricoltura;

- compensa integralmente tra tutte le parti del giudizio  
le spese di lite.

Padova, 8 novembre 2010

il Giudice

dott. Paola Di Francesco

II CASO.it